

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTA la L. n. 724/1994;
VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTA la L.R. n. 4 del 17.03.2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18.03.2016;
VISTO il D.A. N° 1751 del 23.07.1985 (già D.P.R.S. 141 del 30.01.1969), pubblicato nella G.U.R.S. N° 50 del 9.11.1985, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 14.08.1984 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente la fascia costiera, il centro abitato, la zona interna fino al torrente Isnello, compreso il Santuario di Gibilmanna, del territorio comunale di Cefalù (PA);
VISTO il D.A. N° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. N° 42 del 2.09.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 6.11.1987 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina – l'intero territorio comunale " di Cefalù (PA);
VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;
CONSIDERATO che il signor Di Fatta Giuseppe ha presentato istanza di N.O. in sanatoria, ai sensi della L. 724/1994 al Comune di Cefalù per la realizzazione di un fabbricato sito a Cefalù (PA), Contrada Pisciotto, via Seveso 20, Fg. di mappa n. 13, p.lla 667;
CONSIDERATO che le opere sopracitate sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939, oggi art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista urbanistico, giusta concessione edilizia in sanatoria n. 8/2004 del Comune di Cefalù e rilasciata al signor Di Fatta Giuseppe ;
VISTA la nota n. 45866 del 29.09.2016, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 nei confronti dei signori Culotta Antonino e Lo Dico Elena, nella qualità di attuali proprietari del fabbricato in argomento, giusta atto di compravendita stipulato presso il Notaio dott. Angelo Piscitello a Cefalù il 21.07.2009, ed ivi registrato il 30.07.2009 al n. 1211 - serie 1T;
VISTA la perizia prot. N°3089/S16.7 del 20.05.2016, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo dichiara che sul progetto in sanatoria delle opere riguardanti il fabbricato in argomento si è formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. 4/2003, subordinando il mantenimento delle stesse opere al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.;
VISTA la perizia prot. N°3089/S16.7 del 20.05.2016, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il

suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in complessivi Euro 1.765,13, il profitto conseguito con la realizzazione abusiva del fabbricato, assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6 % del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, nella la scheda prot. n° 3089/S16.7 del 20.05.2016, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo non ha fatto alcun riferimento circa l'esistenza di un danno ambientale causato al paesaggio dalle opere abusivamente realizzate e che pertanto il parametro danno è da intendersi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto la realizzazione delle opere di che trattasi non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) I signori **Culotta Antonino e Lo Dico Elena**, entrambi residenti a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – CC.FF.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – sono solidalmente tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 1.765,13**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale profitto conseguito con la realizzazione abusiva del fabbricato, assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6 % del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di € 1.765,13, sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2016;

Art.3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 6 ottobre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to